



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 125 IN SEDUTA DEL 29/6/2021

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE MODIFICHE
---------	---

Nell'anno duemilaventuno addì 29 del mese di giugno alle ore 15:44 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Boccatto Maria Chiara	Presidente	X	
3	Busetto Elisa	Vice Presidente	X	
4	Segantin Marcellina	Vice Presidente	X	
5	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
6	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
7	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
8	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
9	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
10	Landri Paola	Consigliere Comunale	X	
11	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
12	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
13	Boscolo Bragadin Valentina	Consigliera Comunale	X	
14	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale	X	
15	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
16	Spagno Emilia	Consigliera Comunale	X	
17	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
18	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale	X	
19	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
20	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
21	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			19	2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

La sig.ra Boccatto Maria Chiara nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate le proprie deliberazioni n. 60 del 27/06/2014 e n. 80 del 24/09/2014 di approvazione del «*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."*», la deliberazione del C.C. n. 54 del 01/04/2019 avente ad oggetto la «*Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI*», nonché la deliberazione del C.C. n. 138 del 28/09/2020 avente ad oggetto «*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI. Approvazione*»;

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, apportare alcune modifiche al regolamento per la disciplina della TARI da ultimo approvato con provvedimento consiliare n. 138 del 28/04/2020, riprendendone l'impianto deliberato;

Precisato che le suddette modifiche sono, segnatamente, finalizzate:

- ad una migliore aderenza del regolamento alle riforme di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160;

- all'adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*»;

- a dare attuazione, limitatamente all'anno 2021, ad interventi finalizzati al sostegno dell'economia locale con specifico riferimento all'acuirsi della crisi economica causata dall'epidemia da Covid-19, prevedendo i criteri di massima per l'erogazione, una tantum, di contributi a fondo perduto rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 nonché stanziare ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2021, come da seguenti indicazioni:

- a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;
- b) avere numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;
- c) avere fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante" come identificate nell'allegato B del Regolamento per la disciplina della TARI;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- e) essere in grado di attestare una riduzione del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'anno 2019;
- g) distribuzione del contributo secondo criteri di ponderazione commisurati al calo del fatturato rispetto al 2019;
- h) cumulabilità del contributo con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;
- i) limite di distribuzione del contributo ad un importo massimo del 50% della TARI dovuta per l'anno 2020;

Vista la bozza che riporta il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, nello specifico, delle seguenti modifiche:

1. eliminazione nel corpo del testo regolamentare di tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati e all'assimilazione;
2. Art. 2: sostituzione integrale del testo dei commi 4 e 5
3. Art. 3: abrogazione integrale del testo
4. Art. 8: sostituzione del testo del comma 1, lettera n)
5. Art. 9: modifica parziale del testo
6. Art. 10: sostituzione integrale del testo
7. Art. 21, comma 4: modifica parziale del testo
8. Art. 21, comma 10: nuovo inserimento del testo
9. Art. 23: nuovo inserimento del testo del comma 2 bis
10. Art. 24: modifica percentuale di riduzione della tassa in parte fissa e parte variabile in relazione ai locali ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, dalla misura del 20% alla misura del 30%

11. Art. 24 bis: nuovo inserimento del testo
12. Art. 25: sostituzione integrale del testo
13. Art. 25 bis: nuovo inserimento del testo
14. ALLEGATO A: abrogazione integrale del testo;

Preso atto che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e ss.mm.ii., prevede che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e ss.mm. ii. dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Visto l'art. 30, comma 5, del Dl 22 marzo 2021, n. 41 con il quale è stato differito al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, dal Collegio dei Revisori dei conti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

preso atto degli emendamenti presentati fuori termine dal Consiglieri Boscolo Capon Beniamino (prot. n. 33263 del 29.06.2021), e dalla Consigliera Penzo Barbara (prot. n. 33283 del 29.06.2021); nonché dell'emendamento presentato seduta stante dai Consiglieri Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Boscolo Capon Beniamino, Zanni Domenico, Dolfin Marco per i quali il dirigente del servizio, dott.ssa Pascolo Stefania, ha espresso parere sfavorevole di regolarità tecnica .

Preso atto, altresì, che gli emendamenti non sono stati posti in votazione ai sensi del comma 10, dell'art. 59 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in quanto presentati oltre i termini con parere negativo di regolarità tecnica e/o contabile

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Dolfin Marco; Consiglieri presenti 20.

Prima delle operazioni di voto sono usciti dall'aula i Consiglieri Boscolo Capon Beniamino, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Dolfin Marco, Naccari Gianluca; Consiglieri presenti 15.

con voti favorevoli 11, contrari 2 (Ranieri Leonardo e Segantin Marcellina), astenuti 2 (Penzo Barbara e Spagno Emilia), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) di prendere atto della bozza che riporta le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 138 del 28/09/2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le modifiche apportate al Regolamento come di seguito, nel dettaglio, elencate:

- a) eliminazione nel corpo del testo regolamentare di tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati e all'assimilazione;
- b) Art. 2: sostituzione integrale del testo dei commi 4 e 5
- c) Art. 3: abrogazione integrale del testo
- d) Art. 8: sostituzione del testo del comma 1, lettera n)
- e) Art. 9: modifica parziale del testo
- f) Art. 10: sostituzione integrale del testo
- g) Art. 21, comma 4: modifica parziale del testo
- h) Art. 21, comma 10: nuovo inserimento del testo
- i) Art. 23: nuovo inserimento del testo del comma 2 bis
- l) Art. 24: modifica percentuale di riduzione della tassa in parte fissa e parte variabile in relazione ai locali ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, dalla misura del 20% alla misura del 30%
- m) Art. 24 bis: nuovo inserimento del testo
- n) Art. 25: sostituzione integrale del testo
- o) Art. 25 bis: nuovo inserimento del testo
- p) ALLEGATO A: abrogazione integrale del testo;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

4) di trasmettere ai sensi l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, con modalità telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, il presente provvedimento, entro il termine perentorio previsto dall'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bocato Maria Chiara
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 03/07/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate le proprie deliberazioni n. 60 del 27/06/2014 e n. 80 del 24/09/2014 di approvazione del "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."*", la deliberazione del C.C. n. 54 del 01/04/2019 avente ad oggetto la "*Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI*", nonché la deliberazione del C.C. n. 138 del 28/09/2020 avente ad oggetto "*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI. Approvazione*";

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, apportare alcune modifiche al regolamento per la disciplina della TARI da ultimo approvato con provvedimento consiliare n. 138 del 28/04/2020, riprendendone l'impianto deliberato;

Precisato che le suddette modifiche sono, segnatamente, finalizzate:

- ad una migliore aderenza del regolamento alle riforme di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160;

- all'adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

- a dare attuazione, limitatamente all'anno 2021, ad interventi finalizzati al sostegno dell'economia locale con specifico riferimento all'acuirsi della crisi economica causata dall'epidemia da Covid-19, prevedendo i criteri di massima per l'erogazione, una tantum, di contributi a fondo perduto rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 nonché stanziata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2021, come da seguenti indicazioni:

a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;

b) avere numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;

c) avere fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante" come identificate nell'allegato B del Regolamento per la disciplina della TARI;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

e) essere in grado di attestare una riduzione del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'anno 2019;

g) distribuzione del contributo secondo criteri di ponderazione commisurati al calo del fatturato rispetto al 2019;

h) cumulabilità del contributo con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;

i) limite di distribuzione del contributo ad un importo massimo del 50% della TARI dovuta per l'anno 2020;

Vista la bozza che riporta il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, nello specifico, delle seguenti modifiche:

1. eliminazione nel corpo del testo regolamentare di tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati e all'assimilazione;
2. Art. 2: sostituzione integrale del testo dei commi 4 e 5
3. Art. 3: abrogazione integrale del testo
4. Art. 8: sostituzione del testo del comma 1, lettera n)
5. Art. 9: modifica parziale del testo
6. Art. 10: sostituzione integrale del testo

7. Art. 21, comma 4: modifica parziale del testo
8. Art. 21, comma 10: nuovo inserimento del testo
9. Art. 23: nuovo inserimento del testo del comma 2 bis
10. Art. 24: modifica percentuale di riduzione della tassa in parte fissa e parte variabile in relazione ai locali ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, dalla misura del 20% alla misura del 30%
11. Art. 24 bis: nuovo inserimento del testo
12. Art. 25: sostituzione integrale del testo
13. Art. 25 bis: nuovo inserimento del testo
14. ALLEGATO A: abrogazione integrale del testo;

Preso atto che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e ss.mm.ii., prevede che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e ss.mm. ii. dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti*

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l'art. 30, comma 5, del Dl 22 marzo 2021, n. 41 con il quale è stato differito al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, dal Collegio dei Revisori dei conti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) di prendere atto della bozza che riporta le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 138 del 28/09/2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le modifiche apportate al Regolamento come di seguito, nel dettaglio, elencate:

a) eliminazione nel corpo del testo regolamentare di tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati e all'assimilazione;

b) Art. 2: sostituzione integrale del testo dei commi 4 e 5

- c) Art. 3: abrogazione integrale del testo
- d) Art. 8: sostituzione del testo del comma 1, lettera n)
- e) Art. 9: modifica parziale del testo
- f) Art. 10: sostituzione integrale del testo
- g) Art. 21, comma 4: modifica parziale del testo
- h) Art. 21, comma 10: nuovo inserimento del testo
- i) Art. 23: nuovo inserimento del testo del comma 2 bis
- l) Art. 24: modifica percentuale di riduzione della tassa in parte fissa e parte variabile in relazione ai locali ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, dalla misura del 20% alla misura del 30%
- m) Art. 24 bis: nuovo inserimento del testo
- n) Art. 25: sostituzione integrale del testo
- o) Art. 25 bis: nuovo inserimento del testo
- p) ALLEGATO A: abrogazione integrale del testo;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

4) di trasmettere ai sensi l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, con modalità telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, il presente provvedimento, entro il termine perentorio previsto dall'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere entro i termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/06/2021

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/6/2021

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE